



Firenze, 18 DIC. 2008

Prot. n. 300

OGGETTO: Nota esplicativa circa la competenza a deliberare l'adeguamento
specificativo degli scopi sociali

Ai sensi del contratto di servizio in essere e nell'ambito delle direttive impartite dalla conferenza LODE, Casa Spa svolge, tra l'altro, le attività inerenti il recupero e la manutenzione del patrimonio abitativo ERP dei comuni. L'evoluzione della tecnologia e della normativa in materia di costruzioni, ed in particolare di impianti, impone anche al soggetto gestore di adeguare le proprie modalità di intervento. Di ciò si ha esempio nel recente programma denominato "OUT amianto - In fotovoltaico", attraverso il quale i comuni di Firenze, Lastra a Signa, Pelago, Scandicci, Sesto Fiorentino, Figline Valdarno, Reggello e Signa hanno autorizzato Casa Spa ad intervenire per la rimozione di coperture in "eternit", e la loro sostituzione con coperture che ospitano complessivamente 4.000 mq di moduli fotovoltaici, con una produzione annua di oltre 900.000 kwh. E' evidente che con quegli interventi Casa Spa non ha aggiunto una ulteriore competenza ai propri scopi sociali, ma ha agito all'interno degli stessi ricorrendo a tecnologie oggi ben conosciute, consolidate, ed incentivate dallo Stato, nell'ambito dei compiti ad essa affidati con il vigente contratto di servizio.

La richiesta recentemente pervenuta da Casa Spa riguardante il proprio Statuto, per poter specificare nello stesso le attività sopracitate, specificazione indispensabile per ottenere l'accreditamento come E.S.CO. (Energy Service Company), non comporta quindi né un ampliamento né una interpretazione autentica dello statuto vigente, ma una semplice esplicitazione di attività già svolte dal soggetto gestore che consenta, semplicemente, di rendere leggibili quelle attività.

L'art. 42 del TUEL elenca le competenze del consiglio comunale, limitandole agli atti fondamentali. Come noto, tale art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL prevede la competenza del Consiglio comunale per la "partecipazione dell'ente comunale a società di capitale". La genericità della formula ha posto l'interrogativo se tutto ciò che attiene alla materia "partecipazioni societarie" rientrasse nell'esclusiva competenza del Consiglio comunale. Tralasciando di soffermarsi sul dibattito che si è aperto sulla questione e che ha portato anche l'emergere di contrasti giurisprudenziali, costituisce tuttavia un punto fermo di generale condivisione che la competenza consiliare vada letta con riferimento al principio enunciato all'art. 42, che incardina sul Consiglio quelli che sono espressamente qualificati come atti

fondamentali. Conseguentemente, mentre è ancora aperta la questione di quale sia l'ambito concreto della nozione "partecipazione a società di capitali", è invece un dato acquisito e individuabile che possa sussistere anche una competenza diversa da quella del Consiglio laddove non si venga a incidere su nessuno degli aspetti che attengono né alla posizione sostanziale dell'ente né ai contenuti sostanziali dello statuto. Quindi, riguardo nello specifico agli statuti delle società partecipate, la competenza del consiglio deve dunque limitarsi all'approvazione dello statuto e dei successivi interventi che incidano su aspetti fondamentali, quali aggiunte, soppressioni, modifiche, ampliamento degli scopi sociali ed eventuali interpretazioni autentiche. Nel caso in esame, come si è detto, niente si aggiunge, niente si cassa, niente si modifica, né si interviene con una interpretazione autentica dello statuto vigente. Di conseguenza, non andando a toccare aspetti fondamentali e neppure sostanziali, si ritiene che non si rientri nella competenza consiliare per l'intervento sullo statuto richiesto da Casa Spa e che venga in rilievo la generale competenza residuale della giunta.

Il Direttore del Patrimonio
(Paolo Pantuliano)



Il Segretario Generale
(Carlo Paolini)